



**LA PARTECIPAZIONE POLITICA DEGLI STRANIERI: ORGANISMI DI
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE ALLA GOVERNANCE
DELL'IMMIGRAZIONE E ALLA VITA PUBBLICA LOCALE**

La vera cultura è mettere radici e sradicarsi. Mettere radici nel più profondo della terra natia. Nella sua eredità spirituale. Ma è anche sradicarsi e cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi rapporti delle civiltà straniere

Léopold Sédar Senghor

LA RAGIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE IN UNA PROSPETTIVA DI PROMOZIONE DELL'ACCESSO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Al cuore delle politiche tese a favorire una positiva integrazione dei cittadini stranieri nei nostri territori si pone il tema della rappresentanza e della partecipazione alla vita pubblica locale. Nell'affrontare tale tematica occorre innanzitutto osservare che da molto tempo ormai si dibatte nel nostro Paese sul diritto di voto per i cittadini stranieri senza peraltro giungere ad alcun risultato. Il primo tentativo di introdurre nel nostro ordinamento il diritto di voto alle elezioni amministrative risale al 1997, quando la proposta di legge Turco-Napolitano – divenuta poi la legge n. 40 del 1998– prevede inizialmente tale possibilità. E' noto che la norma fu poi stralciata perdendo così un'occasione che non si è mai più ripresentata nonostante i diversi progetti di legge succedutisi nel tempo.

Lo Statuto della Regione Toscana all'articolo 3, comma 6 prevede che *“La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati”* e tale auspicio è stato richiamato anche dalla L.R. 29/2009 *“Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”*: *“La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 72 dello Statuto, in particolare promuovendo l'estensione ad essi del diritto di voto”*.

Come detto, tuttavia i tentativi di riconoscere il diritto di voto alle elezioni amministrative non hanno avuto finora un esito positivo. Nel frattempo hanno continuato a diffondersi sul territorio regionale e nazionale varie esperienze di partecipazione dei cittadini stranieri (per la Toscana si veda Fig. 1).

Dopo il rinnovo degli organi di governo degli enti locali a seguito delle elezioni amministrative del 2009, la situazione si è articolata: alcuni consigli e alcune consulte sono andati a naturale scadenza, altri sono stati rinnovati con il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, altri ancora hanno visto la luce per la prima volta, alcuni infine sono in fase di avvio e di preparazione.

Nella fase attuale occorre pertanto prevedere un impegno teso a favorire in un periodo definito un avvio degli organismi di rappresentanza dei cittadini stranieri presso gli enti locali della Toscana che si rendano disponibili a sviluppare tale percorso.

Tale periodo può essere individuato nella prima metà del mese di giugno 2011, senza naturalmente alcuna limitazione alla possibilità di successiva costituzione, al fine di garantire l'avvio di una azione coordinata e sinergica dei consigli e delle consulte degli stranieri


presenti in Toscana. Tale sviluppo coordinato dell'azione dovrà prevedere nella seconda metà del mese di giugno 2011 un rilancio del Coordinamento Regionale dei consigli e delle consulte degli stranieri istituito presso l'ANCI regionale, quale riferimento essenziale per lo sviluppo delle politiche regionali di integrazione.

Fig. 1 - Le Consulte e i Consigli degli stranieri in Toscana

Elaborazione ANCI Toscana

Dati al 2008 antecedenti le elezioni amministrative del 2009

Nell'ambito delle iniziative di promozione del diritto di voto in favore dei cittadini stranieri occorre osservare che in base al trattato di Maastricht del 1992 i cittadini membri dell'Unione Europea possono esercitare il diritto di votare e di essere eletti nelle elezioni Europee e comunali.



La legge statale 197/1996 ha disciplinato l'esercizio di tale diritto che interessa una fascia ampia della popolazione straniera di recente ingresso nell'Unione Europea. Infatti le sole comunità residenti in Toscana provenienti dalla Romania, dalla Polonia e dalla Bulgaria ammontano a circa il 25% della popolazione straniera complessivamente residente.

L'esercizio di tale diritto da parte del cittadino dell'Unione Europea prevede l'iscrizione su richiesta dell'interessato in una lista elettorale aggiunta. Per favorire l'esercizio di tale possibilità è previsto che il Comune ne dia idonea pubblicità.

Il cittadino dell'Unione Europea iscritto nella lista elettorale può essere candidato alle circoscrizioni comunali, alla carica di consigliere comunale e può essere nominato assessore in Giunta.

Nell'ambito delle generali azioni di promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale una specifica linea di azione potrà essere finalizzata ad avvicinare le popolazioni straniere dell'Unione Europea all'esercizio dei diritti politici loro spettanti.

LA BASE GIURIDICA PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI STRANIERI

Mentre l'attuale normativa preclude l'esercizio del diritto di voto per i cittadini stranieri, salva l'eccezione relativa ai cittadini comunitari esposta sopra, la base giuridica per la costituzione di organismi di partecipazione quali i consigli e le consulte degli stranieri è assai solida. Basti citare:

- art. 2, comma 4 del d. lgs. n. 286/1998, *Testo unico dell'immigrazione*: “Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale”;
- art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in base al quale lo statuto deve promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- articoli 3 e 72 dello *Statuto regionale toscano*: “La legge promuove, secondo i principi dell'articolo 3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali...;
- art. 6, comma 23 della *Legge regionale toscana n. 29/2009*: “La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 72 dello Statuto, in particolare promuovendo l'estensione ad essi del diritto di voto”;
- art. 6, comma 25 della *Legge regionale toscana n. 29/2009*: “La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di

modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri”;

- la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale*, firmata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, il cui capitolo **B**, *Organismi consultativi volti a rappresentare i residenti stranieri al livello locale*, ratificato dallo Stato Italiano, dispone che: “Ciascuna Parte si impegna, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1: **a)** a vigilare affinché non ci sia nessun ostacolo legale o di altra natura che impedisca alle autorità locali nei cui territori c'è un significativo numero di residenti stranieri, di creare organi consultativi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per: 1) provvedere un collegamento fra esse e tali residenti, 2) fornire una tribuna per il dibattito e la formulazione delle opinioni, dei desideri e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi che li interessano per quanto riguarda la vita pubblica locale, comprese le attività e le responsabilità dell'autorità locale interessata, e 3) promuovere la loro integrazione generale nella vita della Comunità; **b)** ad incoraggiare e facilitare la costituzione di tali organismi consultativi o ad attuare altre disposizioni istituzionali per una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri presso le autorità locali nelle regioni o nei territori in cui c'è un numero significativo di residenti stranieri. Ciascuna Parte accerterà che i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organismi consultativi o ad altri enti istituzionali di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri nelle autorità locali regionali o essere nominati da singole associazioni di residenti stranieri”.

Va ricordato –ed è ampiamente noto– che il capitolo **C** della medesima convenzione non è mai stato ratificato dall'Italia. Si tratta proprio del capitolo che prevede il diritto di voto: «1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni. 2. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto».

Dunque pur nella consapevolezza che solo il diritto di voto include davvero i nuovi cittadini in quella “più ampia comunità di diritti e di doveri” di cui parla anche la nostra Corte Costituzionale e in cui si formula il patto di cittadinanza, un ruolo importante può essere svolto nella fase attuale dai consigli e dalle consulte dei cittadini stranieri.

Un decennio fa i primi consigli degli stranieri nacquero appunto come surrogato temporaneo in attesa del diritto di voto, tant'è che la maggior parte di essi prevedeva all'interno del

proprio regolamento la clausola espressa di scioglimento non appena fosse stata approvata la legge statale sul voto. A distanza di anni da quel periodo, i consigli degli stranieri appaiono ancora di più come uno strumento insufficiente a rappresentare il livello di integrazione raggiunto dai migranti sul nostro territorio. Tale strumento è tuttavia da considerare utile e necessario per garantire un ambito effettivo di partecipazione dei cittadini stranieri alla vita degli enti locali dei nostri territori. Proprio perché tali istituti non esauriscono e non possono esaurire lo spazio di partecipazione dei migranti all'interno della società toscana, essi vanno visti come complementari ad altre misure, vanno inseriti nel più complesso meccanismo di *governance* regionale dell'immigrazione e vanno pensati come contesti da rinnovare ed arricchire.

DEGLI ORGANISMI VECCHI NELLA FORMA MA NUOVI NELLO SPIRITO

E' necessario quindi che consigli/consulte siano davvero un luogo di partecipazione e di rappresentanza delle comunità presenti sul territorio così come è necessario che riflettano tutte le generazioni di migranti che ormai condividono la cittadinanza locale. Per fare ciò è fondamentale superare tutti i limiti operativi riscontrati nell'esperienza degli ultimi anni e creare le condizioni per lo sviluppo di autentici efficaci strumenti di partecipazione e rappresentanza delle comunità straniere.

A tal fine è da considerare rilevante l'incontro con le nuove generazioni dotate di tutte quelle caratteristiche che possono contribuire a far divenire i consigli e le consulte dei veri e propri laboratori di idee, di proposte e di partecipazione: il dinamismo, la conoscenza del territorio, il bilinguismo come pratica quotidiana, la frequenza delle scuole, delle università, delle associazioni sportive e in definitiva dei luoghi dove già oggi la partecipazione trova i suoi risultati più alti.

In altri termini i consigli/consulte devono essere pensati come aperti e permeabili alla società civile e allo scambio generazionale e devono essere costruiti come organismi vivaci, in grado di elaborare idee e proposte dotate di innovatività e originalità.

Tale natura aperta dovrà riflettersi nelle regole di costituzione e formazione degli organismi di rappresentanza che pertanto dovranno essere pensati come organismi flessibili, leggeri e aperti che producano idee e innovazione sociale e non si sovrappongano ai luoghi di partecipazione già previsti dalla normativa toscana.

In questo senso le consulte/consigli dovranno essere dei laboratori in cui saranno presenti tutte le articolazioni delle formazioni sociali in cui si svolge la vita quotidiana dei "nuovi italiani": stranieri provenienti da associazioni sportive, sindacati, associazioni culturali, scuola, università, impresa, ecc.

DIVERSI MODELLI POSSIBILI

I possibili modelli sperimentati fino a questo momento negli enti locali italiani sono riconducibili ad almeno due schemi:

- a) un modello elettivo: il Consiglio degli stranieri;
- b) un modello non elettivo: la Consulta.

Qualunque sia la formula adottata dall'ente locale è comunque necessario mettere a disposizione dell'organismo di rappresentanza spazi idonei per le riunioni, una segreteria organizzativa e un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

In caso di adozione di un consiglio elettivo occorre considerare la necessità di definire esattamente le facoltà dei consiglieri, la necessità di definire esattamente la tenuta di un registro elettorale e l'esigenza di promuovere un processo di definizione di liste elettorali.

Altro elemento da considerare per i consigli su base provinciale è quello della ripartizione territoriale unito alla necessità, sia per i consigli comunali che per quelli provinciali, di costruire un meccanismo elettorale assai semplificato. Sarebbe auspicabile che l'elemento partecipativo e inclusivo delle diverse nazionalità, delle diverse classi di età, facesse premio sui meri meccanismi e sui puri formalismi elettorali. Allo stesso modo risulta assai importante la presenza equilibrata sia di uomini che di donne.

Allo stesso modo si può suggerire un meccanismo facile e semplificato di convocazione e conduzione delle riunioni rinunciando a una serie di formalismi [numero minimo, quorum deliberativo ecc.] che non hanno ragione di essere in un organismo aperto e partecipativo.

In tal senso va riconosciuto al consiglio un potere di autoregolamentazione che naturalmente non potrà contrastare con la legge, lo statuto e i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa.

Una formula diversa da quella del consiglio eletto è rappresentata dalle consulte non elettive.

La consulta si inserisce tra gli istituti di partecipazione previsti dal testo unico degli enti locali e può prevedere forme di adesione quali ad esempio:

- a. dare un termine di iscrizione ad associazioni e singoli per l'avvio, lasciando naturalmente la possibilità di adesioni successive;
- b. consentire a ciascuna associazione di indicare dei propri rappresentanti in un numero massimo.

La maggior parte degli statuti comunali e provinciali già prevede la possibilità di istituire delle consulte. In caso contrario occorrerà una deliberazione del consiglio che preveda la modifica o l'integrazione statutaria in tal senso. Naturalmente qualora lo statuto

comunale/provinciale preveda già tale istituto, esso dovrà essere regolato in conformità alla previsione statutaria.

Sia per il consiglio elettivo che per la consulta occorre prevedere un collegamento snello con l'istituzione comunale o provinciale. A tal fine occorre attribuire al presidente del consiglio o della consulta il ruolo di *consigliere aggiunto*. In altri termini, gli enti locali possono stabilire che automaticamente il presidente della consulta/consiglio assuma il ruolo di consigliere aggiunto con attribuzioni espressamente previste: diritto di essere informato dell'ordine del giorno del consiglio comunale, diritto di partecipazione alle commissioni permanenti, diritto di gettone di presenza, diritto di parola durante le sedute del consiglio e delle commissioni e così via. Naturalmente si possono attribuire esplicitamente le medesime funzioni al presidente della consulta o del consiglio, ma la dizione di consigliere aggiunto forse, meglio di altre, comunica e rafforza il ruolo istituzionale di tale partecipazione.

Gli istituti di partecipazione descritti si collegano inoltre all'humus partecipativo che permea tutta la nuova legislazione regionale ivi compresa la Legge 29/2009 sull'immigrazione.

La L.R. 29/2009 prevede, nella composizione del nuovo comitato per le politiche dell'immigrazione, la presenza di tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti presso gli enti locali. Un modo questo per raccordare le iniziative locali nella più ampia programmazione regionale e per inserire le esperienze del territorio nel più ampio confronto regionale. Inoltre, l'articolo 6 comma 7 della medesima legge prevede anche che *“Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti [...] la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell'immigrazione”*. In altri termini, le nuove conferenze regionali sull'immigrazione possono e devono vedere le associazioni dei migranti e le consulte come soggetti attivi e partecipi in un vasto ambito di relazione con la molteplicità dei soggetti sociali e istituzionali del territorio regionale.

LE AZIONI DI PROMOZIONE IN AMBITO REGIONALE

La nuova legge regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri, la n. 29/2009 prevede che: *“La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri”*.

Anticipando in parte tale indicazione normativa, il 31 marzo del 2009 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, UPI Toscana, ANCI Toscana e Coordinamento Regionale dei Consigli e delle Consulte degli Stranieri. Attraverso un sostegno al rafforzamento di un coordinamento regionale dei consigli e delle consulte precedentemente costituitosi presso l'ANCI regionale, il protocollo mira a favorirne una complessiva qualificazione e una espansione della presenza in seno agli enti locali della Regione Toscana.

Tra i servizi offerti dal coordinamento regionale si possono prevedere la creazione di un sistema informativo in grado di raccogliere e mantenere costantemente aggiornati i dati relativi alla presenza sul territorio dei consigli e delle consulte istituiti, ai recapiti dei loro componenti. Ciò ai fini della costruzione di uno strumento operativo che consenta di favorire la migliore e più efficace circolazione delle informazioni di interesse comune e che consenta di facilitare la comunicazione tra i cittadini stranieri e i loro rappresentanti. Può crearsi un servizio informativo su WEB che consenta, in modo semplice ed efficace, di riunire e di rendere facilmente accessibili le informazioni relative alle attività svolte dai consigli e dalle consulte, alle proposte emergenti nei lavori di tali organismi nonché alla presenza e alle attività delle Associazioni di migranti presenti nel territorio regionale.

Nel sito dell'ANCI Toscana, www.anci.toscana.it, nella sezione dedicata ai consigli e alle consulte degli stranieri saranno resi disponibili vari regolamenti adottati da questi organismi, al fine di favorire la diffusione della conoscenza dei possibili modelli organizzativi.

Oltre a quanto sopra, possono venire organizzati incontri ed eventi su temi di interesse comune ai consigli e alle consulte degli stranieri tesi a favorire una qualificazione della loro attività e una crescita della loro visibilità nel contesto sociale. Possono venire sviluppati piani formativi sulle regole di funzionamento delle istituzioni territoriali, nazionali ed europee finalizzati a mettere a disposizione dei membri dei consigli e delle consulte un bagaglio di conoscenze idoneo ad agevolare il migliore esercizio del proprio mandato.

Per sviluppare le conoscenze dei consiglieri/membri della consulta in particolare potrebbe essere assai innovativo sviluppare una vera e propria *formazione politica dei membri dei consigli e delle consulte stranieri*.

L'ufficio di consigliere, così come la rappresentanza istituzionale di una consulta, necessita della conoscenza dei fondamenti dell'organizzazione pubblica del nostro Paese, senza la quale l'ufficio stesso si riduce a mera presenza e assenso passivo di fronte alle istituzioni locali.

Solo con una formazione "politica" di base i consigli stessi e le consulte possono, inoltre, diventare realmente un volano di interventi e attività in seno agli organi comunali o provinciali e, in definitiva, in seno alla società civile.

Dall'analisi del panorama attuale emerge con forza la mancanza di strumenti teorici e pratici che permettano ai consiglieri e ai membri delle consulte di esercitare un'attività efficace e

che li mettano in grado di esprimersi su tutti i temi che riguardano la vita cittadina (dall'ambiente al traffico, dalle misure di carattere sociale agli interventi culturali, all'assetto urbanistico, ecc.) nelle assemblee consiliari, nelle commissioni, nelle conferenze che programmano i lavori consiliari e negli altri organismi in cui si articola l'attività istituzionale.

E' da considerare quindi necessaria la previsione di adeguati processi formativi da mettere a disposizione dei membri dei consigli e delle consulte.

Tali processi formativi potranno affiancarsi a processi formativi permanenti finalizzati alla promozione della "cittadinanza attiva" in un contesto interculturale da aprire in maniera ampia e diffusa alla popolazione straniera e italiana e da sviluppare con il contributo di organismi associativi, Università e centri di studio e ricerca presenti nei nostri territori.

GLI ULTERIORI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

Occorre sottolineare un altro aspetto poco rappresentato: pur non potendo votare tuttavia gli stranieri possono essere parte attiva di tutti i processi partecipativi. I nuovi strumenti partecipativi dedicati alla popolazione straniera rappresentati dai consigli e dalle consulte degli stranieri si affiancano quindi ad altri strumenti di partecipazione di natura consultiva ai quali il cittadino straniero può partecipare a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Non ci si riferisce alla generica partecipazione alle formazioni sociali, già ampiamente tutelata dalle norme costituzionali, ma piuttosto a quelle forme regolamentate previste da leggi specifiche, ivi comprese quelle che direttamente o indirettamente incidono sulle determinazioni politiche ed amministrative finali.

Si pensi alla Legge regionale toscana n. 69/2007, *Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*, che esplicitamente prevede tra i titolari del diritto: « ... **i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti** nel territorio interessato da processi partecipativi ...».

La Legge Regionale n. 60/2007 istitutiva delle Società della Salute prevede la costituzione obbligatoria di una consulta del terzo settore e di un comitato di partecipazione senza alcuna distinzione di cittadinanza.

Allo stesso modo possiamo ricordare che anche di recente i giudici hanno confermato il diritto degli stranieri di esprimersi in condizioni di parità con i cittadini italiani nei referendum consultivi.

LE SECONDE GENERAZIONI - L'ACCESSO AI PERCORSI DI CITTADINANZA E LA PROMOZIONE DEL SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ LOCALE

Nell'esame della globalità delle tematiche attinenti ai processi di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri un tema rilevante è quello delle seconde generazioni e cioè dei minori nati o scolarizzati in Italia che si avvicinano all'età adulta e quindi all'ingresso a pieno titolo nella nostra società.

Dai dati ISTAT al 1° Gennaio 2010 risultano in Toscana 71.277 minori stranieri, di cui 43.289 nati in Italia. I minori nella fascia dei 17 anni e che quindi si avvicinano alla maggiore età risultano 3.311.

La dovuta attenzione a tale fascia della popolazione straniera può svilupparsi attraverso l'agevolazione dei percorsi di accesso alla cittadinanza, pur nell'ambito dei limiti previsti dalla attuale normativa nazionale, attraverso un'azione mirata di informazione a loro rivolta.

L'azione di informazione tesa a favorire l'accesso al diritto di cittadinanza si può sviluppare attraverso una comunicazione inviata dai Sindaci ai minori stranieri, presenti nei territori dei loro Comuni, che si avvicinano alla maggiore età individuati attraverso l'anagrafe comunale della popolazione residente.

La comunicazione dei Sindaci può inoltre mettere a conoscenza il minore straniero delle opportunità –riconosciute anche ai cittadini stranieri e quindi a prescindere dalla possibilità immediata di accesso alla cittadinanza italiana– relative al diritto allo studio universitario e al servizio civile regionale.

La Toscana è stata infatti la prima regione italiana ad aprire il servizio civile ai ragazzi di seconda generazione che vivono nella nostra Regione e tale opportunità può facilitare un avvicinamento alla vita sociale e civile delle nostre comunità.

Il servizio civile regionale costituisce infatti una opportunità di crescita dei servizi locali pubblici e del terzo settore attraverso il contributo delle giovani generazioni e può nello stesso tempo rappresentare una occasione di maturazione di fasce giovanili della popolazione aperte allo svolgimento di un ruolo attivo all'interno della società.

Di seguito riportiamo una bozza di lettera che può essere fatta propria all'Amministrazione Comunale e personalizzata, ove ritenuto, in particolare con i riferimenti del proprio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico che potrebbe rendersi disponibile a un ruolo di supporto informativo sugli argomenti richiamati nella lettera integrato con il supporto reso dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Regione Toscana.

Anch'io sono toscano



Ciao

Tra poco tempo compierai 18 anni ed è con piacere che ti faccio i miei più sinceri auguri di compleanno.

Vorrei ricordarti che, se sei nato in Italia, in base all'attuale normativa hai la possibilità di chiedere la Cittadinanza italiana attraverso un percorso molto semplice e veloce. Ti devi presentare all'ufficio di Stato Civile del Comune dove abiti e dichiarare di aver risieduto stabilmente in Italia, dalla nascita fino al compimento dei 18 anni. Ricordati, però, che per richiedere la cittadinanza hai solo 12 mesi di tempo, quindi la devi chiedere prima di compiere 19 anni.

Se, invece, non sei nato in Italia, ma ci risiedi senza interruzione da almeno 10 anni, potrai presentare la richiesta di cittadinanza italiana alla Prefettura della tua provincia. In questo caso la normativa prevede la presenza di ulteriori requisiti, per informarti sui quali ti consiglio di visitare il sito internet www.immigrazione.regione.toscana.it.

Adesso che stai per diventare maggiorenne, la Regione Toscana ti dà la possibilità di partecipare ai bandi per il Servizio Civile Regionale, che permette ai giovani di fare un'esperienza sociale a favore della comunità. Il Servizio Civile è aperto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni (35 per i diversamente abili), è retribuito ed offre la copertura assicurativa e sanitaria per il ruolo ricoperto. Diversamente dal Servizio Civile Nazionale, quello Regionale Toscano è aperto anche ai ragazzi che non possiedono la cittadinanza italiana, poiché siamo convinti che sia giusto estendere questa opportunità a tutti i giovani.

Per avere più informazioni e testimonianze di ragazzi che hanno già svolto il servizio civile, accedi alla pagina web

<http://www.serviziocivile.toscana.it>

Se hai intenzione di iscriverti all'Università, cosa che ci auguriamo, vorrei ricordarti le opportunità e le agevolazioni che offre l'Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio, che trovi su internet all'indirizzo

<http://www.dsu.toscana.it>

Per qualsiasi informazione, puoi anche rivolgerti all'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) del tuo Comune o al numero verde della Regione Toscana

800-860070